
Sul tributo autoliquidato l'ombra della sanzione del 30%

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 06 GENNAIO 2025

Anche l'autoliquidazione dell'imposta di successione è senz'altro un punto rilevante della riforma del Testo unico dell'imposta di successione e donazione, contenuta nel Dlgs 139/2025, in vigore dal 1° gennaio 2025. Nel sistema previgente rispetto alla legge di riforma, il contribuente doveva autoliquidare le sole imposte ipotecaria e catastale (qualora la successione comprendesse beni immobili). Questa autoliquidazione era il presupposto per poter registrare la dichiarazione di successione, in quanto nella relativa trasmissione telematica occorreva dimostrare detto pagamento. L'imposta di successione invece si doveva pagare entro 60 giorni dalla data di notifica di un apposito avviso di liquidazione, che l'agenzia delle Entrate aveva l'onere di inviare entro tre anni dalla registrazione della dichiarazione di successione. **Cosa cambia dal 1° gennaio** Con la vigenza della riforma e con effetto per i decessi che interverranno dalla sua data di entrata in vigore in avanti, i soggetti obbligati al pagamento invece devono autoliquidare: **a)** le imposte ipotecaria e catastale entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione (sotto questo profilo, pertanto, non cambia nulla rispetto a quanto accadeva in precedenza); **b)** l'imposta di successione dovuta in base alla dichiarazione di successione entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione stessa (il quale rimane fissato in un anno dal giorno del decesso). Il contribuente, in alternativa, può eseguire il pagamento dell'imposta sulle successioni autoliquidata nella misura non inferiore al 20% entro il citato termine di 90 giorni e, per il rimanente importo, in otto rate trimestrali oppure, se si tratta di importi superiori a 20mila euro, in un numero massimo di 12 rate trimestrali (non essendo però ammissibile dilazionare importi inferiori a mille euro). Nel caso in cui l'Agenzia rilevi un difetto di autoliquidazione, si avrà - entro due anni dal giorno di registrazione della dichiarazione di successione - la notifica di un avviso di liquidazione. A questo dovrà conseguire, entro 60 giorni, il pagamento della maggiore imposta pretesa dall'ufficio unitamente a una sanzione amministrativa, pari al 30% dell'imposta non versata. La sanzione sarà ridotta a un terzo se verrà pagata entro il citato termine di 60 giorni. **La difficoltà di calcolo** Con riguardo all'autoliquidazione, la scelta compiuta nella legge di riforma dell'imposta di successione non appare essere nel segno della semplificazione: l'autoliquidazione non è nuova al sistema dell'imposta di successione in quanto una modalità identica fu introdotta (in parallelo con l'autoliquidazione dell'imposta di registro) dall'articolo 23, legge 413/1991 e restò in vigore dal 1° gennaio 1992 al 31 aprile 1994 (per effetto dell'articolo 9, dl 260/1994). La repentina abolizione che l'autoliquidazione allora subì e il conseguente ritorno al sistema di pagamento dell'imposta di successione previa sua liquidazione da parte dell'ufficio trovò ragione nella considerazione che il calcolo da compiere, per quanto possa essere facile nella maggior parte dei casi, in non poche situazioni si rivela invece molto complicato. Sono le situazioni in cui occorre tenere in considerazione una pluralità di fattori di non semplice gestione quali, ad esempio, il calcolo della presunzione del 10% (a titolo di presenza nell'asse ereditario di denaro, gioielli e mobili), il calcolo delle passività deducibili, il calcolo di eventuali riduzioni e detrazioni d'imposta, eccetera. © RIPRODUZIONE RISERVATA